

PROCEDURA PENALE

I PROBLEMATICI RAPPORTI TRA
RICETTAZIONE E DELITTO PRESUPPOSTO

TRIBUNALE DI BOLOGNA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA – SENTENZA 13 MAGGIO 2008, N. 1529 – GIUDICE NART

Per procedere all'accertamento del reato di ricettazione, di cui all'art. 648 c.p., non occorre che il reato presupposto sia stato definito con sentenza passata in giudicato, essendo viceversa sufficiente che il giudice adito per la ricettazione abbia la mera conoscenza positiva del reato presupposto nei suoi elementi essenziali, a nulla rilevando che ne siano stati individuati o meno gli autori, ben potendo il reato presupposto essere desunto da prove logiche, nonché dalle caratteristiche e dalla natura dell'oggetto de quo.

1. Fatto

Il 31 luglio 2007 l'imputato, cittadino straniero, si trova all'interno di un locale insieme ad una donna di nazionalità romena. Alla vista degli agenti della Polizia di Stato, entrati per un controllo, tenta la fuga ma viene subito bloccato.

L'imputato si rifiuta di indicare il proprio domicilio ma, perquisito, risulta in possesso, oltre che di una piccola quantità di cocaina, di un mazzo di chiavi identico a quello in possesso della donna.

Quest'ultima fornisce il proprio indirizzo di casa e, quindi, gli operanti di polizia decidono di effettuarvi una perquisizione locale, al cui esito vengono trovati, nella cantina dell'appartamento, vari capi di abbigliamento, nuovi ed ancora completi di etichetta, di cui l'imputato non spiega la provenienza. Successivi accertamenti dimostrano che la chiave della cantina era unicamente in suo possesso, mentre la donna ne era sfornita.

Al processo l'imputato resta contumace e, con la sentenza in commento, viene condannato per il reato di ricettazione, di cui all'art. 648, comma 2 c.p., alla pena di un anno di reclusione ed € 400 di multa.

2. Motivi della decisione

Sotto il profilo probatorio l'apparato motivazionale della sentenza poggia sulla deposizione di uno degli operanti di polizia giudiziaria,

oltre che sul verbale di sequestro e su quello di identificazione dell'imputato.

Sotto il profilo più squisitamente giuridico, la questione affrontata concerne il c.d. rapporto di accessorietà tra ricettazione e delitto presupposto.

Come noto, la ricettazione presuppone sempre la commissione, da parte di terzi, di un altro delitto, sia esso doloso o colposo. Poiché la lettera dell'art. 648, comma 1 c.p. parla di "qualsiasi" delitto, si ritiene che esso possa offendere un qualsiasi bene giuridico, non solo il patrimonio (per questo e per gli altri aspetti "istituzionali" del reato in considerazione, cfr. MAGRI, in DOLCINI-MARINUCCI, *Codice Penale Commentato*, vol. II, 2^a ediz., 2006, Art. 648, 4719 ss.).

Nei processi per ricettazione un aspetto di non trascurabile problematicità è dato dagli standards di accertamento del delitto presupposto.

È la lettera della legge a chiarire che il reato di ricettazione non è escluso solo perché l'autore del delitto presupposto non è imputabile o punibile o solo perché, con riguardo a quest'ultimo, manca una condizione di procedibilità (art. 648, comma 3 c.p.).

È invece la giurisprudenza a dirimere ulteriori, spinose questioni sorte nella prassi, affermando che non occorre che il delitto presupposto sia stato giudizialmente accertato con sentenza passata in giudicato e che non è, altresì, necessaria l'individuazione dell'autore o degli autori del delitto presupposto e nemmeno della sua esatta tipologia, ben potendo il giudice della ricettazione affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Cass., sez. II, 12-03-1998, n. 3211, in *CED*, rv. 213597; Cass., sez. IV, 07-11-1997, n. 11303, in *CED*, rv. 209393; Cass., sez. VI, 20-11-1989, n. 4077, in *CED*, rv. 183811; Cass., sez. I, 22-09-1988, n. 15496, in *CED*, rv. 182493; Cass., sez. II, 12-04-1984, n. 8730, in *CED*, rv. 166165; Cass., sez. II, 13-01-1984, n. 4429, in *CED*, rv. 164166; Cass., sez. II, 16-12-1983, n. 3392, in *CED*, rv. 163678; Cass., sez. II, 13-05-1983, n. 10418, in *CED*, rv. 161537; Cass., sez. II, 29-06-1981, in *CED*, rv. 151714; Cass., sez. II, 28-06-1979, n. 279, in *CED*, rv. 143836).

La giurisprudenza è persino arrivata ad attribuire al silenzio dell'imputato un significato a lui sfavorevole, affermando che *«ai fini del reato di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza*

della sua illecita provenienza» (Cass., sez. II, 05-07-1991, n. 2804, in *CED*, rv. 189396).

La parte motiva della sentenza in commento fa puntuale applicazione di tali insegnamenti, compreso quello da ultimo riportato, relativo al silenzio dell'imputato, il quale in effetti nell'immediatezza del fatto si era rifiutato di fornire qualsivoglia spiegazione e, al successivo processo, era rimasto contumace.

3. Considerazioni conclusive

Volendo impiegare altri termini per illustrare i consolidati insegnamenti giurisprudenziali sopra riportati, si può affermare che l'autonomia dei giudizi penali legittima il giudice della ricettazione ad accertare *incidenter tantum* l'esistenza del delitto presupposto, alla stregua di una questione pregiudiziale (art. 2 c.p.p.). Ciò che conta è che la sussistenza del delitto presupposto formi oggetto di prova nel processo per la ricettazione o sia comunque oggetto di accertamento attraverso elementi logici di cui il giudice della ricettazione dia atto nella motivazione della sentenza.

Se, in linea generale, non si può non consentire con tali affermazioni, il rischio è che, nella pratica, esse finiscano con il legittimare accertamenti poco rigorosi in ordine alla sussistenza del delitto presupposto, in quanto basati su schemi presuntivi.

È evidente, *in subiecta materia*, l'impossibilità di dettare insegnamenti dotati di validità universale, dovendo ogni riflessione partire dalla natura dei beni oggetto di ricettazione. Così, appare senz'altro condivisibile la condanna dell'imputato, ove i beni ricettati siano costituiti da opere d'arte non commerciabili (Cass., sez. II, 20-01-1982, n. 3031, in *CED*, rv. 152856), o da un modulo per patente di guida, cosa parimenti non in commercio ed anzi appartenente alla esclusiva disponibilità della pubblica amministrazione (Cass., sez. V, 24-02-1982, n. 5801, in *CED*, rv. 154182) o, infine, da armi da guerra (Cass., sez. I, 22-09-1988, *cit.*).

I semplici argomenti logici non dovrebbero, invece, bastare quando (come nel caso in esame) i beni ricettati siano dei capi di abbigliamento, la cui libera commerciabilità è pacifica: in tal caso, la pubblica accusa dovrebbe fornire, nel corso del giudizio, una minima base di certezza storica in ordine all'esistenza del reato presupposto. Viceversa, nel caso di specie, la condanna sembra basarsi non

sull'accertamento del fatto presupposto, i cui contorni storici restano del tutto inesplorati, quanto piuttosto su una circostanza oggettiva che di per sé non prova nulla (la presenza di etichette sugli indumenti), unita ad una serie di circostanze soggettive attinenti all'imputato (la sua fuga iniziale, il rifiuto di indicare il proprio domicilio, etc.), volte a configurare una sorta di responsabilità per "tipo d'autore", più che ad integrare quel rigoroso accertamento che solo può legittimare la condanna dell'imputato, specie dopo la positivizzazione del criterio decisorio del ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.).

Ulteriori perplessità desta la giurisprudenza secondo cui la mancata indicazione della provenienza della merce da parte dell'imputato può essere valutata contro di lui. Trattasi di un orientamento che non può nemmeno dirsi pacifico (in senso contrario cfr. Cass., sez. VI, 09-07-1993, n. 10951, in *CED*, rv. 196920), proprio perché non si sottrae al sospetto di invertire l'onere della prova, che nel processo penale, stante il principio costituzionale di presunzione di innocenza, grava sulla pubblica accusa, nonché di attentare al principio, parimenti di rilievo costituzionale, del *nemo tenetur se detegere* (anche se, per verità, la stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo afferma che il diritto al silenzio e quello a non dichiarare *contra se* non sono assoluti: sentenza 08-02-1996, Murray v. Regno Unito).

In definitiva, se da un lato appare comprensibile la volontà della giurisprudenza di non ridimensionare l'ambito applicativo di una figura criminosa, quale la ricettazione, il cui scopo è quello di evitare ogni incremento economico illecitamente ottenuto, occorre d'altro lato garantire, nell'accertamento di tale figura, il massimo rispetto dei segnalati principi costituzionali di presunzione di non colpevolezza e di diritto al silenzio (maggiori aperture a un bilanciamento più attento si segnalano proprio nella giurisprudenza di merito: Pret. Milano, 22-04-1999, in *Foro ambrosiano*, 1999, 288).

4. Giurisprudenza di riferimento

Sui rapporti tra ricettazione e delitto presupposto cfr., nella giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. II, 12-03-1998, n. 3211, in *CED*, rv. 213597; Cass., sez. IV, 07-11-1997, n. 11303, in *CED*, rv. 209393; Cass., sez. VI, 20-11-1989, n. 4077, in *CED*, rv. 183811; Cass., sez. I, 22-09-1988, n. 15496, in *CED*, rv. 182493; Cass., sez.

PROCEDURA PENALE

II, 12-04-1984, n. 8730, in *CED*, rv. 166165; Cass., sez. II, 13-01-1984, n. 4429, in *CED*, rv. 164166; Cass., sez. II, 16-12-1983, n. 3392, in *CED*, rv. 163678; Cass., sez. II, 13-05-1983, n. 10418, in *CED*, rv. 161537; Cass., sez. V, 24-02-1982, n. 5801, in *CED*, rv. 154182; Cass., sez. II, 20-01-1982, n. 3031, in *CED*, rv. 152856; Cass., sez. II, 29-06-1981, in *CED*, rv. 151714; Cass., sez. II, 28-06-1979, n. 279, in *CED*, rv. 143836. Nella giurisprudenza di merito, cfr. Pret. Milano, 22-04-1999, in *Foro ambrosiano*, 1999, 288.

Sul silenzio dell'imputato, in ordine al possesso dei beni oggetto di ricettazione, cfr. Cass., sez. VI, 09-07-1993, n. 10951, in *CED*, rv. 196920, nonché Cass., sez. II, 05-07-1991, n. 2804, in *CED*, rv. 189396.

Stefano Marcolini
Professore Aggregato in Diritto Processuale Penale - Università dell'Insubria